



Regolamento comunale sui cimiteri e sulle inumazioni

Art. 1. Le sepolture sono di competenza del Comune politico, il quale ne esercita la sorveglianza, in base alla legislazione cantonale.

Art. 2. Le sepolture vengono affidate a norma dell'art. 4 della costituzione comunale, alle Comunità religiose od alle Contrade tenor uso e tradizione.

La Sovrastanza comunale provvede alla sepoltura:

1. di cadaveri rinvenuti e non identificabili;
2. di stranieri senza domicilio decessi in paese, premesso che non venga provveduto alla sepoltura da parenti. A tale uopo la Sovrastanza comunale può obbligare le comunità, alle quali sono affidate le sepolture, a permettere l'inumazione di qualunque persona deceduta sul territorio del Comune.

Art. 3. Le spese per la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione dei cimiteri situati nel Comune di Brusio sono a completo carico del Comune.

Art. 4. Il Consiglio comunale, sentito il parere degli interessati e del medico di Distretto, decide sull'ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri. Nuovi cimiteri od ampliamenti vanno eseguiti in modo da non disturbare le zone vicine abitate. Gli interessati devono inoltrare al Consiglio comunale i progetti in 3 copie, scale 1-100.

La Sovrastanza comunale sottopone i piani al Consiglio comunale, si procura il parere del medico distrettuale e rimette gli atti al Piccolo Consiglio per l'approvazione. Ciò vale anche per le tombe di famiglia. L'esecuzione di tali opere è sottoposta alla vigilanza del Consiglio comunale.

Art. 5. Le tombe di ogni cimitero devono essere numerate progressivamente. Per ogni cimitero va allestito un piano (scala 1-100) dal quale risulti chiaramente la suddivisione e il numero delle tombe.

Art. 6. Il Comune tiene il controllo delle tombe, esso può affidare tale compito agli incaricati delle inumazioni (art. 2). Il Comune controlla, tramite un suo incaricato, almeno una volta all'anno i registri delle inumazioni, si accerta che le iscrizioni siano complete e corrispondano ai numeri ed alle iscrizioni sulle tombe.

Art. 7. Il registro delle inumazioni deve contenere:
a) il numero della tomba;
b) nome e cognome dell'inumato;
c) data della sepoltura.

Art. 8. Le salme devono essere lasciate nella fossa almeno 15 anni. Una fossa può essere usata per una nuova sepoltura solo dopo questo periodo. Residui di ossa verranno raccolti e depositati in luogo adatto. Se si constata, che in un cimitero, causa la qualità del terreno, è necessario un tempo maggiore per la decomposizione del cadavere, la durata minima della inumazione verrà prolungata dalla Sovrastanza comunale.

- Art. 9. La distanza delle tombe è di 30 cm l'una dall'altra. Per adulti necessita una profondità di m 1.50, per bambini sotto i 10 anni m 1.20. Tombe normali per adulti misurano m 2.20 per m 1.00, per bambini m 1.50 x m. 0.75. La Sovrastanza comunale può prescrivere maggiori profondità.
- Art. 10. Per esumare una salma prima che siano trascorsi i 15 anni occorre il permesso del Dipartimento d'Igiene.
- Art. 11. Per traslazioni di salme dal territorio cantonale in altri cantoni o all'estero, valgono le disposizioni delle ordinanze federali o cantonali.
- Art. 12. Il presente regolamento accettato nella votazione del 01.02.1959 entra in vigore su disposizione del Consiglio comunale.